



GUIDA PRATICA

PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE UN PROCEDIMENTO EUROPEO D'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO



Commissione europea
Giustizia

Rete giudiziaria europea
in materia civile e commerciale



I. Introduzione: la procedura civile europea	4
II. Campo d'applicazione della nuova procedura	8
1. Ambito d'applicazione territoriale	9
2. Ambito di applicazione materiale	9
2.1. Questioni civili e commerciali	10
2.2. Controversie transfrontaliere	11
3. Applicazione temporale	12
4. Competenza giurisdizionale	13
III. Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento	14
1. Domanda d'ingiunzione di pagamento europea	15
1.1. Importo del credito e relativi interessi	15
1.2. Fondamento dell'azione e descrizione delle prove	16
1.3. Tribunali competenti	17
1.4. Come presentare una domanda	17
2. Svolgimento della procedura dinanzi al giudice	18
2.1. Modifica o rettifica	18
2.2. Rigetto della domanda	18
3. Emissione e notifica dell'ingiunzione di pagamento europea	19
3.1. Compilazione del modulo E	19
3.2. Emissione di un'ingiunzione di pagamento europea - termini	20
3.3. Notifica al convenuto (Commissione)	20
4. Diritti/opzioni di opposizione del convenuto	22
4.1. Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea	22
4.2. Forza esecutiva	23

5. Rimedi/difese esperibili dalle parti	23
5.1. Cosa può fare il ricorrente se la domanda di ingiunzione di pagamento europea è incompleta, contiene un errore, richiede una modifica o è respinta?	23
5.2. Cosa può fare il debitore nello Stato membro di origine quando viene emessa un'ingiunzione di pagamento europea?	24
IV. Riconoscimento ed esecuzione delle ingiunzioni di pagamento europee in altri Stati membri	26
1. Principi generali	27
2. Presentazione di una domanda di esecuzione	27
3. Traduzione	28
4. Rifiuto di esecuzione in circostanze eccezionali	28
4.1. Rifiuto di esecuzione (articolo 22)	28
4.2. Limitazione o sospensione dell'esecuzione (articolo 23)	29



I. Introduzione: la procedura civile europea



Il regolamento (CE) n. 1896/2006 ha istituito la prima vera procedura civile europea: il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Questo è stato preceduto dal regolamento sul titolo esecutivo europeo (TEE), il cui maggior risultato è stato quello di abolire l'exequatur ai fini dell'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro dell'Unione europea per talune categorie di controversie civili, a condizione che siano osservate determinate garanzie procedurali; la sua efficacia è subordinata alla conferma da parte dell'autorità competente mediante apposito certificato. Mentre il titolo esecutivo europeo, però, è un certificato relativo ad una decisione giudiziaria (o ad un atto pubblico o ad una transazione giudiziaria) adottata nell'ambito di un procedimento nazionale, l'ingiunzione di pagamento europea può essere emessa solo nel contesto di un procedimento comune a 26 Stati membri; il diritto nazionale resta quindi applicabile a titolo sussidiario a quanto non sia disciplinato dal regolamento sull'ingiunzione di pagamento europea. Poco dopo detto regolamento, ne è stato adottato un altro che ha a sua volta introdotto una procedura civile europea: il regolamento che istituisce un procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità. Questi tre regolamenti hanno dato attuazione pratica al principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile. Il loro scopo primario è semplificare e accelerare il riconoscimento e l'esecuzione oltre frontiera dei diritti dei creditori nell'Unione europea, contribuendo così a costruire un autentico spazio di giustizia nell'Unione e ad attuare il mercato unico.



Guida pratica

per l'applicazione del regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Ciascuno di questi procedimenti ha un diverso campo d'applicazione e non potrebbe essere utilizzato indifferentemente in qualunque controversia civile transnazionale.

Qualora la controversia sia già stata decisa dall'autorità giudiziaria competente, o il credito sorga da un atto pubblico o da una transazione giudiziaria, e l'esecuzione debba avvenire all'estero, nel caso in cui essa riguardi un diritto non contestato, può essere proposta istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo alle autorità competenti nello Stato membro d'origine¹. Delle tre menzionate, questa è l'unica procedura europea concepita per l'esecuzione di una decisione o transazione giudiziaria esistente. Ai fini della domanda d'ingiunzione di pagamento europea o del procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità, il creditore può fondare la prova [del suo credito] su un atto pubblico.

Un credito transnazionale deve essere fatto valere dinanzi all'autorità giudiziaria competente in virtù del diritto europeo e/o nazionale², secondo la procedura nazionale applicabile nella giurisdizione del

1 Cfr. la guida pratica per l'applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo: http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_european_enforcement_order_it.pdf.

2 Cfr. il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I) (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

giudice competente o, se le relative condizioni sono soddisfatte, in base ad una delle procedure europee.

Se il credito (ad esclusione di spese o interessi) non supera i 2.000 euro, possono entrare in conto sia l'ingiunzione di pagamento europea che il procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità. Tuttavia, qualora sia probabile che il debitore contesti il credito, è consigliabile utilizzare il procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità, poiché l'ingiunzione di pagamento europea rischia di essere invalidata mediante la mera opposizione del debitore. Il regolamento relativo al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento non osta però a che il creditore scelga tale procedimento anche in questo caso.

Se per contro il credito (ad esclusione di spese o interessi) supera i 2.000 euro, può essere utilizzato solo il regolamento relativo all'ingiunzione di pagamento europea, purché siano soddisfatte le condizioni per la sua applicazione.

Detto procedimento può essere utilizzato solo per crediti liquidi, di importi determinati ed esigibili al momento in cui è introdotta la domanda d'ingiunzione. Il procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità si applica anche ad altri tipi di crediti.

Trattandosi di una procedura puramente scritta, il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento non contempla alcuna udienza, salvo qualora l'ingiunzione sia contestata o vi sia fatta opposizione, nel qual caso può essere tenuta un'udienza conformemente alle procedure nazionali. Il procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità, dal canto suo, pur essendo di norma una procedura scritta, permette di tenere un'udienza ove necessario.

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è facoltativo, nella misura in cui spetta al creditore decidere di farne uso piuttosto che ricorrere a qualunque altra modalità con cui possa far valere il credito. La decisione di rigetto della domanda non impedisce al creditore di far valere nuovamente il credito con qualunque mezzo appropriato, compresa l'ingiunzione di pagamento europea, e di presentarne domanda dinanzi al medesimo giudice che l'ha respinta in primo luogo.





II. Campo d'applicazione della nuova
procedura



1. Ambito d'applicazione territoriale

Il regolamento che istituisce il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento trova applicazione in tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca; ciò significa che nessuna domanda d'ingiunzione di pagamento europea può essere presentata dinanzi ad un giudice danese e che nessuna ingiunzione di pagamento europea può essere eseguita in Danimarca.

2. Ambito di applicazione materiale

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Le controversie che soddisfano i requisiti del regolamento possono essere trattate dall'autorità giurisdizionale che è competente nello Stato membro rilevante.

Di per sé, il regolamento non definisce la natura di una questione civile e/o commerciale. Tuttavia, esso esclude espressamente dall'ambito di applicazione le seguenti categorie di controversie: la materia fiscale, doganale ed amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Pertanto, in questi casi il giudice non è tenuto a valutare se la controversia abbia natura civile o commerciale.

2.1. Questioni civili e commerciali

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di “materia civile e commerciale” va considerata come una nozione autonoma, da interpretare avendo riguardo agli obiettivi e al sistema della legislazione comunitaria in questione e ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali (causa C-29/76, *LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG/Eurocontrol*, Racc. 1976, pag. 1541). La Corte ha dichiarato che per stabilire se una controversia abbia o meno natura civile e commerciale vanno considerati due elementi:

- l'oggetto della controversia e
- la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa.

In particolare, per quanto riguarda le controversie con la pubblica amministrazione, la Corte ha precisato che non è di “natura civile e commerciale” la controversia fra la pubblica amministrazione e un privato qualora la prima abbia agito nell'esercizio della sua potestà d'imperio. La Corte distingue pertanto tra *acta iure imperii*, che sono esclusi dalla nozione di “materia civile e commerciale”, e *acta iure gestionis*, che invece vi rientrano. La distinzione tra *acta iure imperii* e *acta iure gestionis* non è sempre facile nella pratica. Dalla giurisprudenza della Corte si evincono gli orientamenti che seguono.

Nella sentenza *Eurocontrol* la Corte ha statuito che la causa promossa da una pubblica amministrazione in base a un trattato internazionale per il pagamento di contributi dovuti da un soggetto di diritto privato in ragione dell'uso dei suoi impianti e servizi non è di natura civile e commerciale qualora questo uso sia obbligatorio e i contributi siano stati stabiliti unilateralmente.

Nella sentenza *Rüffer* (causa C-814/79, *Netherlands/Rüffer*; Racc. 1980, pag. 3807) la Corte ha dichiarato che l'azione promossa da una pubblica amministrazione contro un armatore per recuperare le spese sostenute per la rimozione di un relitto non rientra nella nozione di materia civile e commerciale.

Nella sentenza *Sonntag* (causa C-172/91, Racc. 1993, pag. I-1963) la Corte ha invece ritenuto che l'azione promossa per il risarcimento del danno arrecato a un singolo a causa di un illecito penale assume natura civile. Tuttavia un'azione del genere esula dall'ambito di applicazione della nozione di “materia civile e commerciale” qualora il responsabile debba essere considerato come una pubblica autorità che ha agito nell'esercizio della sua potestà d'imperio (nella fattispecie l'attività di sorveglianza degli allievi da parte di un insegnante non è stata considerata come “esercizio di pubblici poteri”).

Nella sentenza *Gemeente Steenberg* (causa C-271/00, Racc. 2002, pag. I-10489) la Corte ha statuito che la nozione di "materia civile" comprende un'azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona, in quanto il fondamento e le modalità d'esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme del diritto comune in materia di obbligazioni alimentari. Qualora l'azione di regresso sia fondata su disposizioni con le quali il legislatore ha conferito all'ente pubblico una prerogativa propria, la detta azione non può essere considerata rientrante nella "materia civile".

Nella sentenza *Préservatrice foncière* (causa C-266/01, Racc. 2003, pag. I-4867) la Corte ha dichiarato che rientra nella nozione di "materia civile e commerciale" un'azione promossa da uno Stato nei confronti di un soggetto di diritto privato per l'esecuzione di un contratto di fideiussione di diritto privato, concluso al fine di consentire ad un altro soggetto di fornire una garanzia richiesta e definita da tale Stato, purché il rapporto giuridico tra il creditore e il fideiussore, quale risulta dal contratto di fideiussione, non corrisponda all'esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati.

Nella sentenza *Frahuil/Assitalia* (causa C-265/02, Racc. 2004, pag. I-1543) la Corte ha affermato che l'azione proposta in forza di una surrogazione legale contro un importatore, debitore di dazi doganali, da parte del fideiussore che ha pagato tali dazi alle autorità doganali in esecuzione di un contratto fideiussorio con cui lo stesso si era impegnato nei confronti di dette autorità a garantire il pagamento dei dazi in questione da parte dello spedizioniere, che era stato inizialmente incaricato dal debitore principale di onorare il debito, dev'essere considerata compresa nella nozione di "materia civile e commerciale".

Da ultimo, nella sentenza *Lechouritou* (causa C-292/05, Racc. 2007, pag. I-1519) la Corte ha confermato che il risarcimento di un danno causato dalle truppe governative in tempo di guerra non rientra nella "materia civile".

2.2. Controversie transfrontaliere

Il regolamento relativo al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento si applica solo alle controversie transfrontaliere. Ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, si definisce tale una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. In talune circostanze, tale norma consente anche a creditori che non sono domiciliati o abitualmente residenti in uno Stato membro, di

utilizzare il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento: se il debitore ha il proprio domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, dal momento che le condizioni relative alle parti, definite dall'articolo 3, sono soddisfatte, anche un creditore al di fuori dell'Unione europea può presentare domanda di ingiunzione di pagamento europea. Inoltre, il creditore che abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito può presentare domanda d'ingiunzione di pagamento europea contro un debitore domiciliato o abitualmente residente al di fuori dell'Unione.

Il domicilio va determinato sulla base della definizione stabilita dal regolamento sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("regolamento Bruxelles I"). In pratica, il domicilio o la residenza abituale sono stabiliti sulla base delle informazioni fornite dal creditore nel modulo A. Poiché l'esame iniziale della domanda può avvenire secondo una procedura automatizzata, è sufficiente verificare che l'indirizzo riportato di una delle parti sia in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il giudice dinanzi al quale la domanda è stata presentata. Tuttavia, se dubita dell'accuratezza delle informazioni fornite, il giudice può decidere di richiedere al creditore la rettifica o il complemento della domanda.

Il domicilio o la residenza abituale delle parti sono verificati quando è presentata domanda d'ingiunzione di pagamento europea. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, la data di riferimento per stabilire se una controversia debba essere considerata transfrontaliera è la data di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, e non già il momento in cui hanno avuto luogo gli eventi che hanno dato origine al credito.

3. Applicazione temporale

Il regolamento istitutivo dell'ingiunzione di pagamento europea si applica in tutti gli Stati membri che ne sono destinatari dal 12 dicembre 2008. La procedura, pur essendo di per sé accessibile solo da tale data, può essere utilizzata in tutte le controversie rilevanti anche in casi in cui le questioni che hanno portato alla lite siano intervenute prima del 12 dicembre 2008 purché, secondo la legge del giudice adito, il termine di prescrizione per l'azione in questione non sia scaduto.

4. Competenza giurisdizionale

La competenza giurisdizionale per le azioni proposte secondo il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è determinata conformemente al regolamento Bruxelles I, con una sola eccezione: quando la controversia riguarda un contratto con un consumatore e quest'ultimo è il convenuto, la competenza giurisdizionale è dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato ai sensi dell'articolo 59 del regolamento Bruxelles I.





III. Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento



1. Domanda d'ingiunzione di pagamento europea

1.1. Importo del credito e relativi interessi

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), nella domanda sono indicati l'importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese. L'importo del capitale e quello delle penalità contrattuali devono essere esigibili al momento della presentazione della domanda e indicati secondo quanto specificato nel modulo A alle sezioni 6 e 8.

Nella sezione 7 del modulo A va indicato il tasso d'interesse e il periodo di tempo per il quale l'interesse è richiesto. Non deve essere necessariamente indicato l'importo dell'interesse. Secondo la guida alla compilazione del modulo A, se l'interesse è richiesto sino alla sentenza dell'organo giurisdizionale, la casella relativa alla data finale deve essere lasciata in bianco.

Nel modulo E il giudice deve indicare l'importo totale dovuto dal debitore o dai debitori alla data dell'ingiunzione. Il regolamento nulla dice riguardo alla possibilità di pretendere un interesse dopo tale data.

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui l'interesse legale è aggiunto automaticamente al capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro di origine. In questo caso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), il creditore non è tenuto ad indicare il tasso d'interesse e le relative date di riferimento.

La sezione 9 del modulo A riguarda le spese. Le principali spese previste sono quelle legali, ma la guida alla compilazione del modulo A indica che può essere richiesto il rimborso di altre spese, come ad esempio quelle relative a un rappresentante del ricorrente o le spese preprocessuali. Secondo quanto stabilito all'articolo 25, le spese di giudizio possono comprendere le spese e i diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è definito in conformità della legislazione nazionale. La guida chiarisce inoltre che se l'importo delle spese di giudizio non è conosciuto dal ricorrente, la relativa casella può essere lasciata in bianco per essere compilata dall'organo giurisdizionale.

1.2. Fondamento dell'azione e descrizione delle prove

A norma dell'articolo 7, un'istanza di ingiunzione di pagamento europea deve indicare il fondamento dell'azione, comprese le circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti. Essa deve inoltre comprendere una descrizione delle prove a sostegno della domanda.

Il regolamento non specifica il livello di dettaglio delle indicazioni che devono essere fornite dal ricorrente, né le modalità in base alle quali l'organo giurisdizionale deve procedere all'esame del credito. Chiarisce tuttavia che l'esame di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea non deve necessariamente essere effettuato da un giudice e, ai sensi dell'articolo 8, può assumere la forma di una procedura automatizzata. I giudici devono esaminare la domanda sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda.

Nel compilare una domanda, il ricorrente deve fornire informazioni sufficienti tali da consentire al debitore di scegliere in modo ben informato se opporsi alla pretesa o non contestarla. Le informazioni dovrebbero inoltre essere tali da permettere al giudice di esaminare *prima facie* il merito della pretesa e di escludere quelle chiaramente infondate o le domande non ammissibili. Per questi motivi, il modulo A contenuto nell'allegato I è configurato in modo da comprendere un elenco per quanto possibile esaustivo dei tipi di prove normalmente prodotte a sostegno di crediti pecuniari.

Ne consegue, pertanto, che dovrebbe essere possibile per i richiedenti presentare una domanda semplicemente compilando le parti pertinenti delle appropriate sezioni (soprattutto da 6 a 10) del modulo standard. Non vi è obbligo di allegare documentazione giustificativa, ma i richiedenti sono liberi di farlo se lo ritengono opportuno. La sezione 11 consente ai richiedenti di fornire

dichiarazioni aggiuntive o altre informazioni, se necessario. Ancora una volta, gli interessati non sono obbligati a farlo.

Dal momento che l'organo giurisdizionale può prendere in considerazione una domanda solo sulla base del relativo modulo, non vi sono nel regolamento disposizioni che consentano a detto organo di richiedere documenti giustificativi. È tuttavia nell'interesse del richiedente garantire che la domanda contenga informazioni sufficienti a soddisfare i requisiti posti dal regolamento e a far apparire fondato il credito.

1.3. Tribunali competenti

I giudici competenti per l'ingiunzione di pagamento europea sono quelli che sono stati designati dagli Stati membri e notificati ufficialmente alla Commissione. Poiché gli Stati membri possono in ogni momento modificare tali notifiche, nel presentare una domanda d'ingiunzione di pagamento europea è importante verificare le notifiche vigenti. Tutte le notifiche sono pubblicate sull'Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Tuttavia, dal momento che nella maggior parte dei casi tali notifiche hanno natura alquanto generica e fanno riferimento a disposizioni generali delle rispettive norme processuali, sarà necessario a volte approfondire la ricerca prima di individuare il giudice competente. Se la competenza del giudice è di natura territoriale e dipende

dall'indirizzo del convenuto, è possibile individuare uno specifico giudice utilizzando lo strumento "Giudici competenti" dell'Atlante. In alcuni casi gli Stati membri hanno designato specifici giudici per le cause di ingiunzione di pagamento europea. Nel caso in cui la domanda venga presentata a un organo giurisdizionale non competente, spetta al diritto nazionale stabilire quali provvedimenti dovranno essere adottati da quest'ultimo.

1.4. Come presentare una domanda

Ciascuno Stato membro deve impegnarsi a consentire che le domande d'ingiunzione di pagamento europea siano presentate su supporto cartaceo. Non vi sono altri requisiti. Tuttavia, in base alle notifiche degli Stati membri disponibili sull'Atlante giudiziario europeo, alcuni di essi accettano le domande su supporto cartaceo solo se sono inviate per posta ordinaria o plico raccomandato. Gli Stati membri possono inoltre accettare altre modalità di presentazione delle domande, compresa quella elettronica. Queste altre modalità comprendono il fax e la posta elettronica. Quando la domanda è presentata sotto forma elettronica, deve essere firmata conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE, in una forma riconosciuta dallo Stato membro di origine. La firma elettronica non è richiesta se nello Stato membro di origine esistono e sono a disposizione di utilizzatori autorizzati altri sistemi sicuri di comunicazione elettronica, e se tali sistemi sono stati notificati alla Commissione.



Prima di presentare una domanda, si consiglia di verificare sull'Atlante giudiziario europeo quale metodo è accettato da un determinato Stato membro. La domanda può essere presentata sia dal creditore che da un suo rappresentante legale. È opportuno notare che spesso sarà necessario pagare all'organo giurisdizionale competente le spese contestualmente alla presentazione della domanda (<https://e-justice.europa.eu>).

2. Svolgimento della procedura dinanzi al giudice

Il giudice esamina la domanda ma non procede ad una valutazione degli elementi di prova. Si assicura che sia rispettato tutto quanto è stabilito all'articolo 7 (capitolo III, pag. 1). Se il credito non risulta manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la sua domanda, se necessario utilizzando il modulo B.

2.1. Modifica o rettifica

Quando il giudice chiede al richiedente di completare o rettificare la sua domanda, fissa un termine che considera adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine.

In un primo tempo, il giudice invita il ricorrente a completare la sua domanda (modifica).

Se, dopo la modifica, le condizioni sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente. Quest'ultimo è invitato, mediante il modulo C, ad accettare o a rifiutare una proposta di ingiunzione di pagamento europea vertente sull'importo specificato dal giudice ed è informato in merito alle conseguenze della sua decisione.

Se il richiedente accetta la proposta del giudice, quest'ultimo emette un'ingiunzione di pagamento europea per la parte della domanda accettata dal richiedente (rettifica). Le conseguenze relative alla parte restante della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

Se il richiedente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o se rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda d'ingiunzione di pagamento europea.

2.2. Rigetto della domanda

Il giudice rigetta la domanda, mediante il modulo D, se:

- non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7; oppure
- il credito è manifestamente infondato; oppure

- il richiedente non invia la propria risposta (in seguito alla proposta del giudice di modificare la domanda) entro il termine stabilito dal giudice; oppure
- il richiedente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta del giudice a norma dell'articolo 10.

Il richiedente è informato sulle cause del rigetto.

Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione. Tuttavia il rigetto non impedisce al richiedente di far valere il credito mediante una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o qualunque altro procedimento previsto dalla legislazione di uno Stato membro.

3. Emissione e notifica dell'ingiunzione di pagamento europea

3.1. Compilazione del modulo E

Una volta che la domanda (modulo A) è stata presentata e, se necessario, debitamente modificata o rettificata su richiesta del giudice, quest'ultimo emette l'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E che figura nell'allegato V quando, se del caso, le corrispondenti spese di giudizio sono state pagate. In virtù dell'articolo 12 del regolamento, il modulo E comprende i

nomi, gli indirizzi e le altre informazioni concernenti le parti o i loro rappresentanti, nonché l'ingiunzione al convenuto (o ai convenuti in caso di responsabilità in solido) di pagare l'importo reclamato dal ricorrente e indicato nel modulo A allegato all'ingiunzione. L'ingiunzione indica la somma principale reclamata, gli interessi e il periodo per il quale sono concessi (ad esempio sino alla data del pagamento), nonché le eventuali spese e penalità contrattuali descritte all'articolo 25 (si veda anche il considerando 26) nella valuta indicata. Il modulo E ricorda al convenuto i suoi diritti e le opzioni a sua disposizione (si veda l'"informazione importante all'attenzione del convenuto"), vale a dire pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione, ovvero opporvisi proponendo opposizione dinanzi alla giurisdizione di origine. Il convenuto è inoltre informato che: l'ingiunzione è stata emessa unicamente sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente e che tali informazioni non sono state verificate dal giudice; l'ingiunzione diventerà esecutiva a meno che non venga presentata opposizione, secondo quanto sopra descritto, dinanzi al giudice (si veda l'articolo 16); e, qualora venga presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine ("trasferimento automatico del caso", si veda il considerando 24) conformemente alle norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Se il ricorrente ha richiesto l'estinzione del procedimento, tali informazioni non saranno trasmesse al convenuto.



3.2. Emissione di un'ingiunzione di pagamento europea - termini

3.2.1. Quando un giudice emette un'ingiunzione di pagamento europea ?

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea. Il periodo di 30 giorni non comprende i tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda. Il termine sopra indicato deve essere calcolato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n° 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

3.2.2. Quando diventa esecutiva un'ingiunzione europea di pagamento?

Un'ingiunzione di pagamento europea non diventa esecutiva nel momento della sua emissione. In un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, il convenuto sarà informato che può pagare al ricorrente l'importo del credito o contestarlo presentando opposizione dinanzi al giudice di origine. L'opposizione deve essere inviata entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'ingiunzione

è stata notificata al/i convenuto/i (si veda l'articolo 12, paragrafo 3). In virtù dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), l'ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui il convenuto abbia presentato opposizione dinanzi al giudice di origine. A tale fine, il convenuto dispone di 30 giorni a decorrere dalla notifica (si veda la sezione 4.2.).

3.3. Notifica al convenuto (Commissione)

L'ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro d'origine. Tale metodo deve tuttavia rispettare le condizioni definite come norme minime di procedura nel regolamento (articoli da 13 a 15). In generale, sono possibili due tipi di notifica: sia una notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto (articolo 13), sia una notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto (articolo 14); ciascuna di esse può essere utilizzata nei riguardi del rappresentante del convenuto.

3.3.1. Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto o del suo rappresentante

Le modalità di notifica con prova di ricevimento sono indicate all'articolo 13. Un elenco esaustivo figura in tale articolo.

In sintesi, le modalità sono le seguenti:

- notifica in mani proprie con dichiarazione di ricevimento firmata dal convenuto³;
- dichiarazione della persona competente che ha proceduto alla notifica secondo la quale il convenuto ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale⁴;
- notifica a mezzo posta, con dichiarazione di ricevimento firmata dal convenuto;
- notifica mediante mezzi elettronici, con dichiarazione di ricevimento firmata dal convenuto.

3.3.2. Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto o del suo rappresentante

La notifica al debitore può essere effettuata anche ricorrendo a una delle forme di notifica senza prova di ricevimento indicate all'articolo 14. Tali modalità possono essere utilizzate solo se l'indirizzo del convenuto è conosciuto con certezza. Esse escludono qualunque forma di notifica fittizia (ad esempio, la "remise au parquet").

In sintesi, le forme sono le seguenti:

- ³ Se la notifica deve essere effettuata in un altro Stato membro, gli atti devono essere trasmessi a questo altro Stato membro conformemente al regolamento (CE) n° 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).
- ⁴ Si veda in particolare il diritto di rifiuto della notifica in virtù dell'articolo 8 del regolamento n° 1393/2007 del Consiglio.

- notifica presso l'indirizzo personale del convenuto a persone con esso conviventi o che lavorino come dipendenti nella sua abitazione. Se il debitore è un lavoratore autonomo o una persona giuridica, la notifica può essere effettuata nei suoi "locali commerciali" a una persona alle sue dipendenze.

In questi casi, la notifica deve essere attestata:

- da una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica; oppure
- da un documento sottoscritto dalla persona che ha provveduto alla notifica che ne certifica la forma utilizzata, la data in cui è stata effettuata, il nome della persona cui è stata effettuata, nonché il legame di quest'ultima con il convenuto;
- deposito dell'ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto o presso un ufficio postale o presso un'autorità pubblica competente.

Nei casi menzionati al punto precedente, deve essere depositata nella cassetta delle lettere del convenuto una comunicazione scritta del deposito, da cui risulti chiaramente la natura giudiziaria dell'atto o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza. In tali casi la notifica deve essere attestata da un documento, sottoscritto dalla persona che ha provveduto alla



notifica, che ne certifica la forma utilizzata, la data in cui è stata effettuata, il nome della persona cui è stata effettuata nonché il legame di quest'ultima con il convenuto;

- notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro in cui debba conoscersi del merito della causa;
- notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.

4. Diritti/opzioni di opposizione del convenuto

4.1. Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea

Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo F conformemente all'articolo 16. Non è tenuto a precisare le ragioni della sua contestazione. L'opposizione deve essere inviata entro 30 giorni a decorrere dalla notifica dell'ingiunzione al convenuto. Il termine è calcolato conformemente al regolamento (CE) n° 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1). La data di effettuazione della notifica non è calcolata ai fini del termine. Se la scadenza del termine cade in un giorno festivo, un

sabato o una domenica, il termine scade allo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo seguente. In virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n° 1182/71 del Consiglio, vengono presi in considerazione solo i giorni festivi previsti come tali nello Stato membro dell'organo giurisdizionale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea.

L'opposizione è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine, compresi i mezzi elettronici. L'opposizione può anche essere presentata da un rappresentante del convenuto.

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, se il convenuto ha proposto un'opposizione ricevibile, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. In virtù dell'articolo 7, paragrafo 4, il ricorrente può presentare tale domanda in qualunque momento sino all'emissione dell'ingiunzione di pagamento europea. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, il passaggio alla procedura civile ordinaria è disciplinato dalla legge dello Stato membro di origine. Nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la posizione del ricorrente nel successivo procedimento civile ordinario.

4.2. Forza esecutiva

Se non è stata presentata opposizione entro 30 giorni, l'ingiunzione di pagamento europea è dichiarata esecutiva, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato concesso dal giudice affinché la domanda di opposizione possa arrivare a destinazione.

Il giudice utilizza il modulo G per dichiarare che l'ingiunzione di pagamento europea è esecutiva e lo trasmette al ricorrente.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine. In virtù dell'articolo 19, un'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. L'esecuzione può essere rifiutata solo in virtù delle disposizioni dell'articolo 22.

5. Rimedi/difese esperibili dalle parti

5.1. Cosa può fare il ricorrente se la domanda di ingiunzione di pagamento europea è incompleta, contiene un errore, richiede una modifica o è respinta?

5.1.1. Cosa può fare il ricorrente se la domanda di ingiunzione di pagamento europea è incompleta o se contiene un errore (articolo 9)

Se la domanda di ingiunzione di pagamento europea non rispetta i requisiti di cui all'articolo 7, in altri termini se è incompleta o contiene un errore, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda (si veda l'articolo 9, paragrafo 1) utilizzando il modulo B riprodotto nell'Allegato II. Il giudice chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda entro un termine che ritiene adeguato nella fattispecie (articolo 9, paragrafo 2). Questa disposizione non si applica nel caso in cui le domande sono manifestamente infondate o irricevibili.

5.1.2. Cosa può fare il ricorrente se solo una parte della domanda soddisfa le condizioni per l'ingiunzione di pagamento europea? (articolo 10)

Se i requisiti necessari sussistono (si veda l'articolo 7) solo per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente mediante il



modulo C riprodotto nell'Allegato III e invita quest'ultimo ad accettare o rifiutare una proposta di ingiunzione di pagamento europea per l'importo specificato dal giudice. Il ricorrente deve rispondere entro il termine da questi fissato (vedi articolo 9, paragrafo 2) mediante il modulo C. Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, questi emette un'ingiunzione di pagamento europea (vedi articolo 12) per la parte della domanda accettata dal ricorrente.

Le conseguenze relative alla restante parte della domanda sono disciplinate dal diritto nazionale (vedi articolo 10, paragrafo 2). Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Se il ricorrente non accetta la proposta del giudice, può decidere di ritirare la sua domanda e continuare il procedimento in base alle regole della procedura civile ordinaria.

5.1.3. Cosa può fare il ricorrente se una domanda di ingiunzione di pagamento europea viene respinta? (articolo 11)

Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione. Tale rigetto non impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova domanda di ingiunzione di pagamento europea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro (si veda l'articolo 11).

5.2. Cosa può fare il debitore nello Stato membro di origine quando viene emessa un'ingiunzione di pagamento europea?

5.2.1. Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea nello Stato membro di origine (articolo 16)

Entro 30 giorni a decorrere dalla notifica dell'ingiunzione, il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine mediante il modulo F riprodotto nell'Allegato VI. Se l'opposizione è presentata entro il termine di 30 giorni (si veda l'articolo 16, paragrafo 2), il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro di origine conformemente alle norme della procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.

5.2.2. Riesame in casi eccezionali nello Stato membro di origine (articolo 20, paragrafo 1)

Scaduto il termine di 30 giorni per la presentazione dell'opposizione, il convenuto ha diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinnanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se:

1. (a) l'ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all'articolo 14, vale a dire senza prova di ricevimento da parte del convenuto, e (b) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili⁵,

oppure

2. il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

5.2.3. Riesame nello Stato membro di origine quando un'ingiunzione di pagamento è stata emessa indebitamente (articolo 20, paragrafo 2)

Scaduto il termine di 30 giorni per la presentazione dell'opposizione, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti

previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

NOTA: se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 5.2.2 e 5.2.3 è applicabile, l'ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva. Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai predetti paragrafi, l'ingiunzione di pagamento europea è nulla.

⁵ Ad esempio se il convenuto era ricoverato in ospedale, in vacanza, in viaggio professionale e così via.





IV. Riconoscimento ed esecuzione delle
ingiunzioni di pagamento europee
in altri Stati membri



1. Principi generali

Un'ingiunzione di pagamento europea che diventa esecutiva nello Stato membro di origine – vale a dire nello Stato membro in cui è stata emessa – è parimenti esecutiva in qualunque altro Stato membro. Non è necessario ottenere una dichiarazione di forza esecutiva (exequatur) nello Stato membro di esecuzione. Le autorità dello Stato membro di esecuzione non possono riesaminare le circostanze o le procedure che hanno portato all'emissione dell'ingiunzione di pagamento tranne che nei casi previsti agli articoli 22 e 23. Nessun riesame di merito è consentito nello Stato membro di esecuzione.

Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro di esecuzione, fatte salve le disposizioni del regolamento.

2. Presentazione di una domanda di esecuzione

Il ricorrente deve richiedere l'esecuzione al giudice o all'autorità competenti in materia nello Stato membro in cui l'esecuzione è richiesta. Tali autorità sono diverse da uno Stato membro all'altro. È possibile trovare i recapiti dei giudici e delle autorità competenti nelle pagine della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale sul portale europeo della giustizia elettronica.



Il richiedente deve fornire al giudice o all'autorità competente una copia dell'ingiunzione di pagamento dichiarata esecutiva dal giudice d'origine, che soddisfi le condizioni necessarie per stabilire la sua autenticità, nonché una dichiarazione di forza esecutiva (modulo G).

3. Traduzione

Può essere chiesto al ricorrente di fornire una copia dell'ingiunzione di pagamento europea in una lingua diversa da quella utilizzata dal giudice d'origine. In generale, l'ingiunzione di pagamento europea deve essere fornita nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro di esecuzione, a meno che quest'ultimo abbia dichiarato di accettare le ingiunzioni di pagamento in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione europea. Le indicazioni sulle lingue accettate in ciascuno Stato membro sono disponibili sull'Atlante giudiziario europeo. Al momento di verificare tali indicazioni, il ricorrente deve considerare anche la possibilità che gli Stati membri con più di una lingua ufficiale possano richiedere una traduzione nella lingua specificata per una parte o per una determinata regione dello Stato membro in questione. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

4. Rifiuto di esecuzione in circostanze eccezionali

Il convenuto può intraprendere le seguenti azioni nello Stato membro di esecuzione, anche se queste possibilità non possono mai portare a un riesame di merito dell'ingiunzione di pagamento europea nello Stato membro di esecuzione:

4.1. Rifiuto di esecuzione (articolo 22)

Il convenuto ha la possibilità di chiedere un rifiuto di esecuzione (vedi articolo 22) se l'ingiunzione di pagamento è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, quando:

- la decisione o ingiunzione anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti; e
- la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro d'esecuzione; e
- il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine.

L'esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest'ultimo abbia versato al ricorrente l'importo previsto nell'ingiunzione di pagamento europea.

4.2. Limitazione o sospensione dell'esecuzione (articolo 23)

Il convenuto può chiedere la limitazione o la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea (si veda l'articolo 23) se ne ha chiesto il riesame ai sensi dell'articolo 20. In tal caso, il giudice competente nello Stato membro di esecuzione può:

- limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; o
- subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo; o
- in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.



Guida pratica per l'applicazione del regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.

Numero verde unico (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800
o non ne accettano la gratuità.

© Fotolia, Istockphoto

© Unione europea, 2011

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

Stampato su carta sbiancata senza cloro elementare (ECF)

Per contattarci

Commissione europea
Direzione generale della Giustizia
Rete giudiziaria europea
in materia civile e commerciale
Rue Montoyer 59
B-1049 Bruxelles

IT

<http://ec.europa.eu/justice/civil/>

ISBN 978-92-79-21580-3



9 789279 215803

doi:10.2838/33559